

# Giustizie militare : la piccola revisione del Codice Penale Militare (CPM) [continuazione e fine]

Autor(en): **Brivio, R.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **47 (1975)**

Heft 4

PDF erstellt am: **22.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246325>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Giustizia militare

## *La piccola revisione del Codice Penale Militare (CPM)*

(continuazione e fine)

### *1.8. Prescrizione della pena (art. 55 e 56 CPM)*

Per quanto riguarda l'inizio, la sospensione e l'interruzione della prescrizione della pena, gli art. 55 e 56 CPM sono stati adattati agli art. 74 e 75 CPS di modo che ora la prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

Per quanto concerne il punto di partenza nei casi di esecuzione di una misura di sicurezza, per il momento non si è deciso ancora nulla; tale problema è stato rinviato alla grande revisione.

### *1.9. Cancellazione della sentenza nel casellario giudiziale (art. 59 CPM)*

Nel nuovo art. 59 del CPM, i termini sono stati sensibilmente ridotti, così come è successo nell'art. 80, cifra 2, CPS.

I termini d'attesa sono stati ridotti da 15 a 10 anni in caso di reclusione, da 10 a 5 in caso di detenzione e da 5 a 2 in caso di esecuzione militare della detenzione, degli arresti repressivi o di multa come pena principale.

Questo medesimo termine di 2 anni, è parimenti applicabile per le pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'art. 37 bis no. 1 del CPS (esecuzione di pene di detenzione di breve durata).

Nel terzo capoverso dell'art. 59 si è provveduto a sostituire l'espressione «atto particolarmente meritorio» con quella di «condotta particolarmente meritoria».

Alla grande revisione è stato poi rinviato il problema della radiazione d'ufficio così come prevista nell'art. 80 no 1 CPS.

### *1.10. Disposizioni comuni (art. 60 CPM)*

E' stato modificato il 1. capoverso che è ora del seguente tenore: «all'esecuzione della pena è ora equiparato il condono per effetto di grazia; trattandosi della multa, anche l'esclusione della sua commutazione», così come prevede l'art. 81 CPS.

La grande revisione si occuperà poi della questione della riabilitazione nei casi di internamento.

2. *Relativamente alla parte speciale* (art. 61 e segg. CPM)

Con la piccola revisione non si è proceduto ad alcuna modifica rilevante per quanto concerne gli articoli relativi ai reati come tali.

Ci si è unicamente occupati dell'art. 176 CPM relativo al favoreggiamento per adattarlo al tenore dell'art. 305 del CPS.

Si tratta di una modifica di mera forma, relativa al rinvio alle misure speciali previste dagli articoli 42-44 e 100 bis del CPS.

Il cpv 1 dell'articolo in questione è redatto ora nel modo seguente: «chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli artt. 42a, 44 e 100 bis del Codice penale svizzero, è punito con la detenzione».

Con ciò si concludono questi brevi cenni informativi a proposito della recente revisione del CPM.

Questa revisione è stata voluta quasi più come un medicamento istantaneo che non una revisione vera e propria dal punto di vista scientifico del diritto penale.

Rimane solo da augurarsi che si provveda a ciò nell'ambito della prevista grande revisione.

*I ten R. BRIVIO*